



Marco Casini
NOTAIO

REPERTORIO N. 6931

RACCOLTA N. 5548

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PER MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi (2020), il giorno ventinove (29) del mese di Ottobre in

Firenze, Via delle Mantellate n.9, alle ore diciassette e minuti trenta.

Registrato a Firenze

l'11 novembre 2020

Dinanzi a me Avv. Marco, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti

al n. 39996

Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, assistito dai testimoni:

Esente

- Dott.ssa Maisano Catia, nata a Firenze il giorno 18 Aprile 1962 e residente a

Firenze, Via Guerrazzi n.24 e

- Travelli Laura, nata a Firenze il giorno 9 Luglio 1965 e residente a Firenze,

Via dei Sette Santi n.46

è presente il Signor:

- **BANTI MASSIMO**, nato a Vinci (Firenze) il giorno 3 Agosto 1972, residente a

Empoli (Firenze) Via di Pratignone n.122, domiciliato per la carica in Firenze,

Via Scipione Ammirato n.100, il quale dichiara di intervenire al presente atto non

in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e

quindi legale rappresentante dell'Ente **"FONDAZIONE CASA SANTI**

ARCANGELI O.n.l.u.s." con sede in Firenze, Via Scipione Ammirato n.100,

avente Codice Fiscale 94148690483, iscritto al Numero 400 del Registro delle

Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze ed iscritto nel Registro delle

Onlus presso la Direzione Regionale della Toscana della Agenzia delle Entrate al

numero 30498 in data 25 Settembre 2007

Il Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi premette che

a seguito di regolare convocazione inviata a tutti gli interessati nei modi e nelle

	forme previsti dall'articolo 5 dello Statuto vigente della Fondazione, trovasi qui	
	riunito in questo giorno, luogo ed ora il Consiglio di Amministrazione della	
	"FONDAZIONE CASA SANTI ARCANGELI O.n.l.u.s." per discutere e	
	deliberare sul seguente	
	Ordine del Giorno:	
	- Modifica dello Statuto, anche ai fini dell'adeguamento alle Disposizioni	
	di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo	
	Settore).	
	Il Comparsente invita quindi me Notaio ad assistere allo svolgimento	
	dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione per redigerne il Verbale relativo.	
	Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:	
	assume la Presidenza della presente adunanza del Consiglio di Amministrazione	
	nella detta sua qualità il Comparsente stesso, il quale constata e fa constatare che	
	sono presenti:	
	del Consiglio di Amministrazione, con svolgimento della seduta in	
	videoconferenza, ai sensi dell'articolo 73 del d.l.17 marzo 2020 n.18, convertito	
	dalla legge 24 aprile 2020 n.27, anche a seguito del d.l.7 ottobre 2020 n.125:	
	Bazzoffi Francesco Saverio, nato a Firenze il giorno 20 Dicembre 1948;	
	Cipriani David, nato a Prato il giorno 16 Marzo 1974;	
	Fornino Giovanni, nato a Caracas (Venezuela) il giorno 8 Dicembre 1956;	
	Gasparri Marco, nato a Impruneta (Firenze) il giorno 28 Febbraio 1966;	
	Barone Guglielmo, nato a Saronno il giorno 9 Agosto 1972;	
	Mannocci Daniele, nato a Firenze il giorno 10 Luglio 1967.	
	Il Presidente dichiara di aver verificato l'identità e la legittimazione degli	
	interventuti e la regolarità della costituzione della presente riunione ed esistendo	
	2	

	tutti i presupposti previsti dalla legge il Presidente medesimo dichiara il Consiglio	
	di Amministrazione validamente costituito e, quindi, la presente adunanza idonea	
	a deliberare sull'antiesteso Ordine del Giorno.	
	Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale	
	espone le modifiche dello statuto che si rendono necessarie per provvedere	
	all'adeguamento dello statuto alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo	
	n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché le ulteriori modifiche di	
	dettaglio ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione secondo le attuali	
	esigenze della Fondazione, precisando il Presidente che l'efficacia delle	
	modifiche statutarie proposte al Consiglio di Amministrazione è sospensivamente	
	condizionata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del	
	Codice del Terzo settore.	
	Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione il nuovo testo dello Statuto	
	della Fondazione, modificato anche nella numerazione e composto di numero 11	
	(undici) articoli, di cui propone l'adozione, con le modifiche necessarie per	
	adeguare lo Statuto alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore,	
	soffermandosi di volta in volta sulle modifiche, integrazioni o aggiunte di	
	maggiore rilevanza.	
	Il Presidente propone quindi al Consiglio di Amministrazione di modificare lo	
	Statuto in tal senso, con le esposte modifiche necessarie per adeguare lo Statuto	
	alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore e con ulteriori modifiche	
	ed integrazioni di dettaglio ritenute opportune secondo le attuali esigenze della	
	Fondazione ed ampiamente illustrate al Consiglio di Amministrazione e quindi	
	presenta a me Notaio il nuovo testo dello Statuto (Statuto della "FONDAZIONE	
	CASA SANTI ARCANGELI - ETS"), precisando il Presidente che l'efficacia	

	delle modifiche statutarie proposte al Consiglio di Amministrazione è	
	sospensivamente condizionata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104	
	comma 2 del Codice del Terzo settore e dunque che lo Statuto della	
	"FONDAZIONE CASA SANTI ARCANGELI - ETS", con le modifiche	
	deliberate, acquisterà efficacia nella sua interezza a decorrere dal periodo di	
	imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui	
	all'articolo 101, comma 10 del citato Codice del terzo settore e, comunque, non	
	prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico	
	nazionale del Terzo settore, con la ulteriore precisazione che prima di tale	
	termine la Fondazione continuerà ad essere retta dallo Statuto vigente, adottato	
	con verbale ai rogiti del Notaio Alessio Ciofini in data 31 Gennaio 2008	
	Repertorio n.20.308 Raccolta n.6.844, registrato a Firenze l'11 il 31 Agosto 2008 al	
	n.1414 Serie 1T, statuto la cui efficacia è dunque risolutivamente condizionata	
	alla decorrenza del medesimo termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Codice	
	del Terzo settore.	
	Io Notaio, alla presenza dei testimoni, dò quindi lettura ai membri del Consiglio	
	di Amministrazione della Fondazione dello Statuto con le modifiche proposte,	
	che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale sotto	
	lettera "A" (Statuto della "FONDAZIONE CASA SANTI ARCANGELI -	
	ETS")	
	Dopo breve discussione, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a	
	deliberare.	
	Il Consiglio di Amministrazione, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve	
	discussione, all'unanimità	
	delibera	
	4	

	- di approvare articolo per articolo ed integralmente nel suo complesso il nuovo	
	testo di Statuto in conformità alle proposte del Presidente, Statuto allegato al	
	presente verbale sotto la lettera "A" (Statuto della "FONDAZIONE CASA	
	SANTI ARCANGELI - ETS"), con espressa delibera da parte del Consiglio di	
	Amministrazione che l'efficacia delle modifiche statutarie deliberate è	
	sospensivamente condizionata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104	
	comma 2 del Codice del Terzo settore e pertanto lo Statuto della	
	"FONDAZIONE CASA SANTI ARCANGELI - ETS", allegato sotto lettera "A",	
	acquisterà efficacia nella sua interezza a decorrere dal periodo di imposta	
	successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101,	
	comma 10 del citato Codice del terzo settore e, comunque, non prima del periodo	
	di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore, con la ulteriore delibera che prima di tale termine la Fondazione	
	continuerà ad essere retta dallo Statuto vigente, adottato con verbale ai rogiti del	
	Notaio Alessio Ciofini in data 31 Gennaio 2008 Repertorio n.20.308 Raccolta	
	n.6.844, registrato a Firenze l 31 Agosto 2008 al n.1414 Serie 1T, statuto la cui	
	efficacia è risolutivamente condizionata alla decorrenza del medesimo termine di	
	cui all'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo settore;	
	- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma singola,	
	ogni necessario ed opportuno potere per lo svolgimento delle pratiche necessarie,	
	finalizzate ad ottenere l'iscrizione del presente atto presso il Registro delle	
	Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e presso la Prefettura di Firenze	
	per tutti gli effetti di legge, ai fini dei necessari adempimenti conseguenti e per	
	ogni altra necessità connessa all'esecuzione del presente atto, nonchè al deposito	
	del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non	
	5	

[illegible]

	Allegato "A" all'atto N. 6931 del Repertorio - N. 5548 della Raccolta in data 29 ottobre 2020	
	STATUTO	
	della "FONDAZIONE CASA SANTI ARCANGELI - ETS"	
	Art. 1 - Costituzione, sede, durata	
	1.1 È corrente una fondazione denominata "FONDAZIONE CASA SANTI ARCANGELI - ETS" ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, del Decreto Legislativo n.117 del 2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto	
	La Fondazione ha sede in Firenze.	
	La Fondazione ha durata illimitata.	
	Art. 2 - Scopi ed attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017:	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017 (lett. i dell'articolo 5);	
	beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017),	
	1	

	Nell'ambito delle attività sopra indicate e per il perseguimento degli scopi sopra	
	indicati, la Fondazione si propone, tra l'altro, di:	
	- finanziare in tutto o in parte progetti volti alla promozione della famiglia, della	
	donna e dell'infanzia disagiata anche nel quadro della cooperazione internaziona-	
	le e più precisamente finanziare o cofinanziare progetti volti alla costruzione di	
	immobili e strutture ad uso scolastico, orfanotrofi, ospedali, dispensari, o immo-	
	bili simili ad essi, collegati a beneficio di missioni o istituti o istituzioni cattoliche	
	che operano nei paesi del terzo mondo;	
	- finanziare e/o cofinanziare progetti volti alla gestione di ospedali, scuole, di-	
	spensari, orfanotrofi, mense o comunque realtà a beneficio delle persone o degli	
	enti di cui alla lettera a);	
	- effettuare tutte le operazioni accessorie o comunque connesse alla attività istitu-	
	zionale, ivi compreso ogni iniziativa volta alla sua promozione nonchè alla pub-	
	blicazione di notiziari e simili.	
	La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/2017, attività di-	
	verse da quelle di interesse generale indicate purchè secondarie e strumentali ri-	
	spetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale	
	di cui all'art. 6 D.lgs 117/2017. La loro individuazione sarà successivamente o-	
	perata dal Consiglio di Amministrazione.	
	La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organiz-	
	zata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la ces-	
	sione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie	
	e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, traspa-	
	renza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità	
	alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs 117/2017.	
	2	

	Articolo 3 - Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	- dalla dotazione iniziale;	
	- dai proventi di proprie iniziative;	
	- da offerte, elargizioni, sovvenzioni, donazioni, lasciti nonché da ogni altro bene ad essa pervenuto.	
	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di attività civiche, solidaristiche o di utilità sociale.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di cessazione del rapporto.	
	Articolo 4 - Organi	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente della Fondazione;	
	- l'Organo di Controllo.	
	Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione	
	La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri che durano in carica 5 (cinque) anni e comunque fino alla loro sostituzione.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione verranno nominati dal fondatore Signor Bazzoffi Francesco Saverio per i primi quindici anni dall'entrata in vigore	
	3	

	del presente Statuto; in seguito la designazione sarà demandata all'Arcivescovo	
	pro tempore della Diocesi di Firenze.	
	In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri,	
	il consigliere mancante verrà sostituito con una nuova nomina effettuata:	
	- nei primi quindici anni dall'entrata in vigore del presente Statuto: dal fondatore	
	Signor Bazzoffi Francesco Saverio ed in caso di sua assenza o impedimento dal-	
	l'Arcivescovo pro tempore della Diocesi di Firenze;	
	- dal sedicesimo anno: dall'Arcivescovo pro tempore della Diocesi di Firenze.	
	Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si inten-	
	derà decaduto.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vice-	
	presidente.	
	Il Presidente ed il Vicepresidente durano anch'essi in carica cinque anni e posso-	
	no essere rieletti più volte.	
	Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera per gli atti di ordinaria	
	amministrazione a maggioranza dei suoi membri; per gli atti di straordinaria am-	
	ministrazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, acquistare o ven-	
	dere immobili, contrarre mutui, acquistare o vendere quote e azioni di cui la Fon-	
	dazione detiene la maggioranza del capitale sociale, prelevare dai conti correnti	
	oltre la disponibilità, rilasciare garanzie a terzi, è invece richiesto il voto unanime	
	di tutti i Consiglieri.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:	
	a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità	
	delle iniziative della Fondazione;	
	b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;	
	4	

	c) nominare l'Organo di controllo;	
	d) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto, purchè siano approvate	
	con il voto favorevole di tutti i suoi membri;	
	e) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla	
	legge, con il voto favorevole di tutti i suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato:	
	a) su iniziativa del Presidente almeno due volte l'anno, in occasione dell'approva-	
	zione del bilancio preventivo e consuntivo;	
	b) su richiesta motivata di almeno quattro membri del medesimo.	
	La convocazione è fatta, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, a mezzo di	
	comunicazione scritta che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione ovvero per	
	posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta almeno due	
	giorni prima della data prevista per la riunione.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza almeno	
	di quattro membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioran-	
	za dei Consiglieri in carica. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presiden-	
	te.	
	Articolo 6 - Presidente	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della	
	Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dà esecuzione alle delibere del Consi-	
	glio di Amministrazione, oltre a vigilare e controllare l'esecuzione delle stesse e	
	dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.	
	Presidente e Vice Presidente sono tenuti a eseguire le formalità di legge relative	
	5	

	al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	Articolo 7 - Bilancio	
	L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.	
	Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente al quale dovrà essere allegata l'apposita relazione dell'Organo di Controllo.	
	Articolo 8 - Organo di Controllo	
	L'Organo di Controllo è nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo e può avere composizione monocratica o collegiale; nella ipotesi di composizione collegiale, l'Organo di controllo è costituito da tre membri.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e almeno uno dei componenti dovrà essere scelto tra le categorie di cui all'articolo 2397 comma secondo del Codice Civile.	
	La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di ogni altro organo della fondazione, nonché con il ruolo di dipendente, volontario e con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione.	
	Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.	
	L'organo di Controllo ha le funzioni di permanente controllo della gestione finanziaria della Fondazione e a tal fine redige annualmente la relazione da allegare	
	6	

	re allo schema di bilancio consuntivo.	
	I membri dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) anni e comunque sino	
	alla loro sostituzione e sono rieleggibili.	
	L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle dispo-	
	sizioni del d.lgs n° 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzio-	
	namento.	
	L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31,	
	comma 1 D. Lgs 117/2017, il controllo contabile nel caso in cui non sia nomina-	
	to un soggetto incaricato della revisione legale. In tal caso l'organo di controllo è	
	interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro..	
	L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo	
	alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 7, e 8 del d.lgs n° 117/2017, ed attesta che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'art 14	
	del decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Or-	
	gano di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e	
	a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle ope-	
	razioni sociali o su determinati affari.	
	I membri dell'Organo di Controllo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute	
	nell'esercizio delle proprie funzioni.	
	Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri dell'Organo	
	di Controllo, il Consiglio Direttivo dovrà procedere entro tre mesi alla sostituzio-	
	7	

	ne del membro o dei membri mancanti.	
	Articolo 9 - Gratuità delle cariche sociali e responsabilità	
	Tutte le cariche sociali sono gratuite.	
	Gli amministratori, i componenti dell’Organo di Controllo e il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti rispondono nei confronti della Fondazione, dei	
	creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394,	
	2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del Decreto Legi-	
	slativo n.39/2010, in quanto compatibili.	
	Articolo 10 - Estinzione e devoluzione del patrimonio	
	La Fondazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 Codice Civi-	
	le:	
	a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;	
	b) per le altre cause di cui all'articolo 27 Codice Civile.	
	In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, pre-	
	vio parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Leg-	
	ge, ad altri enti del Terzo settore, ad altro ente del Terzo settore avente finalità af-	
	fini a quelle della Fondazione.	
	Articolo 11 - Rinvio	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del	
	Codice Civile, del D. Lgs 117 /2017 ed alle altre vigenti disposizioni legislative	
	in materia.	
	Il presente Statuto acquisterà efficacia alla decorrenza del termine di cui all'arti-	
	colo 104 secondo comma del Decreto Legislativo n.117 del 2017.	
	FIRMATO BANTI MASSIMO	
	8	

FIRMATO CATIA MAISANO

FIRMATO TRAVELLI LAURA

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

